

N. 13676/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12989/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12989 del 2022, proposto da Google Ireland Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Angeloni, Gaia Gelera, Marco Berliri, Michele Traversa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Berliri in Roma, piazza Venezia 11;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

e, ove necessario, previa disapplicazione dell'art. 9 del Decreto Legge n. 87 del 12.7.2018 (convertito in Legge n. 96 del 9.8.2018) della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 275/22/CONS del 19.7.2022, ad oggetto "Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Google Ireland Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9, comma 1, del

decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. Decreto Dignità)" ricevuta, tramite posta elettronica certificata, il 1.8.2022, nonché di ogni atto e parere ad essa presupposto, connesso o consequenziale, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, l'atto di contestazione e accertamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad oggetto "CONT. 3/22/DSDI N°PROC. 5/FDG - Contestazione alle Società Google Inc, Google Ireland Limited e Google Italy Srl, per la presunta violazione del divieto sancito dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87" datato 28.2.2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2023 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società Google Ireland Limited ("Google") è stata sanzionata per la somma di euro 750.000 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 275/22/CONS del 19 luglio 2022, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96; con la medesima ordinanza è stata disposta la rimozione dei contenuti vietati.

In dettaglio, la sanzione deriva dalla violazione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, stabilito dalle disposizioni appena richiamate, in ragione della presenza sulla piattaforma "YouTube" gestita da Google di numerosi video contenuti nei

canali “Spike” della società “Top Ads”, atti a promuovere siti web di gioco d’azzardo che offrono vincite in denaro.

La responsabilità della società ricorrente sarebbe riconducibile alla qualità di fornitore della piattaforma dove vengono trasmessi in streaming i video contestati, per la diffusione della pubblicità vietata ai sensi dell’art. 9 del Decreto Dignità.

Con il presente ricorso viene impugnata la descritta sanzione articolando plurime censure per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita l’Autorità intimata, tramite l’Avvocatura dello Stato, per resistere all’accoglimento del ricorso.

Questo Tribunale, con ordinanza n. 7220/2022, ha accolto l’istanza di sospensiva ritenendo la posizione di Google riconducibile a quella di un mero “hosting provider”, e dunque non suscettibile di sanzione secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza italiana ed europea.

All’udienza del 18 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Come già evidenziato da questo Tribunale in causa analoga (sentenza n. 11036/2021 a cui si rinvia per maggiori riferimenti) va riconosciuta, anche nel caso di infrazione al divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, l’esenzione da responsabilità degli hosting provider, quando questi si limitino alla messa a disposizione di uno spazio virtuale su cui gli utenti possono caricare i propri contenuti (ex art. 1, co. 5, lett. d) della Direttiva E-Commerce), non abbiano partecipato effettivamente alla realizzazione dell’illecito e abbiano adottato tutti gli accorgimenti per rimuoverne con celerità le conseguenze pregiudizievoli all’interesse tutelato.

Come infatti disposto dall’art. 16 D.lgs. 70/2003, in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa ai servizi della società dell’informazione nel mercato interno,

“nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell' informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso”.

Tali disposizioni costituiscono espressione di principi generali applicabili anche al caso di specie, in quanto individuano e delimitano la responsabilità degli operatori che prestano “servizi della società dell'informazione” (cfr. in argomento Corte di Giustizia - Grande Sezione, 23 marzo 2010, n. 236; Corte di Giustizia - Grande Sezione decisione del 22.6.2021; Cassazione civile sez. I, 16 settembre 2021, n. 25070; Cons. di Stato, sez. VI, 18 maggio 2021 n. 3851); la responsabilità del prestatore deve quindi essere valutata alla luce del ruolo dallo stesso svolto e riconosciuta solo quando questo sia stata di natura attiva, non potendo, diversamente, tale soggetto essere ritenuto responsabile per i dati che ha memorizzato su richiesta di un inserzionista salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi; nel caso di specie dalla descrizione dell'illecito resta indimostrata una condotta consapevole e partecipativa di Google Ireland all'attività promozionale vietata, risultando invece la celere rimozione dalla piattaforma dei video contestati dall'Autorità resistente.

Ciò premesso, reputa il Collegio che, dovendosi il servizio offerto dalla piattaforma

“YouTube” qualificare in termini di “hosting”, la mera valorizzazione degli indici presenti nel provvedimento impugnato (strumentalità alla diffusione del messaggio ed elaborazione di quest’ultimo dal sistema utilizzato) non sia di per sé sufficiente, alla luce del riportato quadro normativo e giurisprudenziale, a fondare, nel caso di specie, la responsabilità del gestore della piattaforma per la violazione del “Decreto Dignità”.

In conclusione, per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere accolto; assorbite le ulteriori censure.

Data la particolarità delle questioni giuridiche implicate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza n. 275/22/CONS del 19.7.2022 di cui in epigrafe. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

Marco Arcuri, Referendario

L'ESTENSORE
Luca De Gennaro

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore